

§ 4.4.20 - L.R. 2 ottobre 2000, n. 38.

**Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000/2001. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia.**

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 04/10/2000 )

**CAPO I**

**CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2000/2001. (1)**

*Artt. 1. - 5. (1)*

**CAPO II**

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29**

*Art. 6. (Inserimento dell'articolo 27 bis).*

1. (3)

*Art. 7. (Modificazione dell'articolo 34, comma 7).*

1. (4)

*Art. 8. (Modificazione dell'articolo 34, comma 8).*

1. (5)

*Art. 9. (Modificazione dell'articolo 35, comma 1).*

1. (6)

*Art. 10. (Modificazione dell'articolo 35, comma 2).*

1. (7)

*Art. 11. (Modificazioni dell'articolo 38).*

1. (8)

*Art. 12. (Norma di rinvio).*

1. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

*Art. 13. (Abrogazione di norme).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

a) è abrogata la legge regionale 8 settembre 1999, n. 30 (disposizioni relative al calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 1999/2000);

b) cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2000, n. 94 avente ad oggetto " Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 , articolo 34, comma 4. Approvazione Calendario venatorio e tesserino venatorio per la stagione 2000/2001".

*Art. 14. (Norme di prima applicazione).*

1. I regolamenti provinciali previsti all'articolo 9 sono approvati in sede di prima applicazione, per l'annata venatoria 2000/2001, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 15. (Dichiarazione di urgenza).*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

**Note**

(1) Il Capo I, artt. 1 - 5, è stato abrogato dall' art. 11 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28 .

(3) Inserisce l'art. 27 bis dopo l' art. 27 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 .

(4) Sostituisce il comma 7 dell' art. 34 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 .

(5) Sostituisce il primo capoverso del comma 8 dell' art. 34 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 .

(6) Modifica il comma 1 dell' art. 35 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 .

(7) Modifica il comma 2 dell' art. 35 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 .

(8) Sostituisce i commi 4 e 5 e aggiunge i commi da 6 a 10 dell' art. 38 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 .